



BANCA POPOLARE DI MILANO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A R.L. AI SENSI DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 (REGOLAMENTO EMITTENTI)

Signori Soci,

in osservanza dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (di seguito anche la "**Società**" o l' "**Emittente**" o la "**Banca**") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le proposte di modifiche statutarie dirette all'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. "dualistico", incluse tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede Straordinaria e Ordinaria, in prima adunanza il giorno 21 ottobre 2011 alle ore 9.00, presso la sede sociale in Milano, Piazza Filippo Meda 4 e, occorrendo, in seconda adunanza per il giorno 22 ottobre 2011, alle ore 9.00, presso Fiera Milano – s.s. Sempione n. 28 – RHO (Milano) Pad. 8 e 12.

In particolare il primo e unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:

Parte straordinaria:

1. Modificazioni dello statuto sociale volte alla adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo. Delibere inerenti e conseguenti.

§§§

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifiche dello Statuto sociale volte all'adozione del sistema di amministrazione e controllo cd. "dualistico".

Tale sistema, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la riforma del diritto societario del 2003, ha come tratto caratteristico fondamentale, come noto, la presenza di due organi alternativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. Il primo, eletto dall'Assemblea, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, approva il bilancio di esercizio e consolidato e svolge le funzioni di controllo; al Consiglio di Gestione spetta invece la gestione dell'impresa.

Il nuovo modello di *governance*, nel pieno rispetto della natura cooperativa propria della Banca, è volto a garantire una maggiore separatezza della gestione della Banca rispetto alla base azionaria, al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del *management*, nell'interesse di tutti gli *stakeholders*.

§§§

Secondo il nuovo testo di Statuto sociale sottoposto alla Vostra approvazione, l'**Assemblea** eleggerà - con un procedimento che assicura una significativa rappresentanza delle

minoranze e degli investitori istituzionali - il Consiglio di Sorveglianza, il suo Presidente e due Vice Presidenti, e continuerà ad avere le competenze già oggi riservate all'Assemblea Straordinaria (modifiche statutarie, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, ecc.). L'Assemblea Ordinaria dovrà in ogni caso essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per la deliberazione sulla destinazione degli utili, nonché per prendere atto della relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte del Consiglio di Sorveglianza, a ciò provvederà l'Assemblea Ordinaria nella medesima adunanza. L'Assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ad esercitare l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Sorveglianza e nei confronti dei Consiglieri di Gestione. Resteranno altresì di competenza dell'Assemblea la nomina dei Proviviri, l'approvazione del Regolamento Assembleare e delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché degli eventuali piani basati su strumenti finanziari.

§§§

Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da diciassette membri eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un meccanismo di "voto di lista", per gran parte analogo a quello previsto nell'attuale Statuto per elezione degli amministratori; tale numero è elevabile fino a diciannove, al fine di consentire alla Banca di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial (cfr. articolo 63 dell'adottando Statuto), come anche previsto dallo Statuto attualmente vigente.

Per quanto attiene alla nomina dei diciassette membri, la procedura prevede in sintesi quanto segue: ciascuna lista di candidati deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il loro relativo diritto. Al fine di agevolare la partecipazione di investitori istituzionali, è stato inoltre previsto che gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) possano presentare proprie liste, anche se non iscritti a Libro Soci, a condizione che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale e che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Nel caso di presentazione di più liste, all'elezione dei Consiglieri di Sorveglianza si procede come segue: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi verranno tratti undici Consiglieri (tra cui il Presidente e i due Vice Presidenti), mentre i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste utilizzando il metodo "dei quozienti" già utilizzato dallo Statuto vigente. È inoltre previsto che, in caso di presentazione di più di due liste, di cui una o più da parte degli OICVM, da queste ultime siano comunque tratti due dei sei consiglieri riservati alle minoranze, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno cento voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale della Banca alla data dell'Assemblea.

Oltre ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il nuovo Statuto richiede che i componenti del Consiglio di Sorveglianza abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società operanti in altri settori purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni

quotate in Italia o su un mercato regolamentato estero equivalente; potranno tuttavia essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e quest'ultimi abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella sopra descritta; è inoltre necessario che almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza siano iscritti al Registro dei Revisori contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e che almeno cinque componenti posseggano i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Sorveglianza è investito delle funzioni di controllo previste dalla legge, disponendo a tal fine di tutti i poteri attribuitigli dalle disposizioni di legge e di Statuto. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Sorveglianza: la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione, individuando tra questi il Presidente, nonché la determinazione dei rispettivi compensi, anche in funzione delle particolari cariche ed incarichi; la competenza relativa all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato presentati dal Consiglio di Gestione; le decisioni in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci. Tra le altre attribuzioni si ricorda, in particolare, il rilascio di pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulle proposte che il Consiglio di Gestione intende sottoporre all'Assemblea, sull'assunzione o cessione di partecipazioni che comportino una variazione del perimetro di Gruppo bancario e su operazioni di fusione e scissione.

Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza spettanti al Consiglio di Sorveglianza, è previsto che il medesimo costituisca al proprio interno un apposito "Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile", composto da cinque membri, ai quali è attribuita la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione. Al Presidente del Consiglio di Sorveglianza sarà affidato, tra gli altri, il compito di coordinare i lavori del Consiglio di Sorveglianza e di sovrintendere alla gestione dei rapporti con i Soci e con il Consiglio di Gestione.

§§§

Il Consiglio di Gestione sarà composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine. Nell'ottica di perseguire il più possibile l'indipendenza e l'autorevolezza dell'organo gestorio, per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione è richiesto un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore), meno uno, dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e che tra i voti favorevoli vi siano anche quelli di almeno la metà dei Consiglieri tratti dalle liste presentate da OICVM e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del citato articolo 63 dell'adottando Statuto; solo se tale quorum non viene raggiunto in tre sedute del Consiglio di Sorveglianza la delibera di nomina può essere approvata con le ordinarie maggioranze.

Sempre al fine di garantire l'indipendenza e l'elevata professionalità dei Consiglieri di Gestione, l'articolo 32 del testo di nuovo Statuto prevede alcuni requisiti di professionalità e cause di incompatibilità ulteriori rispetto quelle previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e più rigide rispetto a quelle previste dal medesimo Statuto per i componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Sotto il profilo della professionalità, tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali (nel ruolo di amministratore o di componente la direzione generale o comunque apicale) in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero. Inoltre, almeno quattro componenti devono avere maturato l'esperienza di cui sopra in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato

italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo Bipiemme, e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo.

Per quanto riguarda l'indipendenza, lo Statuto, oltre a richiedere la presenza di almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevede che - ferme le eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente - non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria, ovvero di banche o società appartenenti al Gruppo. La nomina a Consigliere di Gestione è inoltre preclusa a coloro che abbiano cessato di ricoprire la carica di componente il Consiglio di Sorveglianza da meno di tre esercizi.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa e a tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, tra l'altro, la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo (inclusi quelli relativi alle risorse umane), la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, la predisposizione dei piani industriali e/o finanziari e i budget della Società e del Gruppo, la gestione dei rischi e dei controlli interni, nonché la nomina dei membri della Direzione Generale (incluso l'eventuale Direttore Generale), oltre alle altre materie previste dall'articolo 30 della proposta di nuovo testo di Statuto.

§§§

Sempre al fine di efficienza gestionale, il nuovo modello di *governance* prevede, come organo necessario, un **Consigliere Delegato**, nominato dal Consiglio di Gestione fra i propri membri. Il Consigliere Delegato (che potrà anche coincidere con il Direttore Generale) è il capo dell'esecutivo aziendale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione e in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici dal medesimo stabiliti. Allo stesso sono, tra l'altro, attribuiti il potere di sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo, di curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo, nonché l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione; il potere di esercitare, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione; il potere di sovrintendere e provvedere alla gestione del personale; il potere di determinare le direttive operative per la Direzione Generale; il potere di sovrintendere all'integrazione del Gruppo e di formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale; il potere di proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche; il potere di proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale; il potere di promuovere il presidio integrato dei rischi; il potere di indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine; il potere di curare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.

§§§

Ove lo ritenga opportuno e coerente con il progetto di governo societario, il Consiglio di Gestione potrà altresì nominare un **Direttore Generale**. Ove nominato, il Direttore Generale sovrintende all'attività della Direzione Generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato. Entro tali limiti e nell'esecuzione degli indirizzi ricevuti, il Direttore Generale cura la gestione degli affari correnti, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, e dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato.

§§§

Oltre alle modifiche strettamente funzionali all'introduzione del modello dualistico, le proposte di modifiche statutarie includono anche alcune modifiche minori, prevalentemente volte ad un miglior coordinamento delle nuove disposizioni statutarie. Tutte le modifiche sono evidenziate nel quadro sinottico sotto riportato.

§§§

L'adozione delle modificazioni statutarie è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 56 TUB, che costituisce presupposto per l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

Qualora l'autorizzazione di Banca d'Italia venisse rilasciata prima della riunione assembleare e fosse a sua volta condizionata ad una o più variazioni del testo di Statuto contenuto nella presente relazione, sarà sottoposta al voto dell'Assemblea Straordinaria dei Soci l'adozione del testo di Statuto già contenente le variazioni richieste dall'Autorità di Vigilanza. In tal caso la Banca provvederà a rendere noto il testo aggiornato delle proposte di modifiche statutarie con modalità tali da fornire completa e tempestiva informativa ai Soci (eventualmente dandone notizia, sempre che sussistano i tempi tecnici, anche attraverso pubblicazioni sui medesimi quotidiani sui quali è stato pubblicato l'avviso di convocazione).

Qualora invece l'autorizzazione di Banca d'Italia fosse condizionata ad una o più variazioni del testo di Statuto contenuto nella presente relazione, ma venisse rilasciata dopo la deliberazione con cui l'Assemblea Straordinaria lo avesse approvato, sarà demandata al Presidente, e se del caso al Consiglio di Amministrazione, l'adozione di quelle modifiche che si renderanno necessarie per rendere conforme il testo di Statuto alla autorizzazione di Banca d'Italia e per ottenere così l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione sottoposta all'Assemblea Straordinaria, assumeranno efficacia le modificazioni statutarie e si renderà pertanto necessaria la nomina dei nuovi organi sociali. Per questo motivo, viene convocata, dopo la Parte Straordinaria, l'Assemblea in sede Ordinaria, le cui deliberazioni, afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la determinazione del relativo compenso, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e i requisiti per l'assunzione della carica, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto oggetto della presente relazione. La deliberazione di nomina del Consiglio di Sorveglianza e le deliberazioni inerenti e conseguenti, pertanto, saranno assunte sul presupposto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto, e subordinatamente alla condizione dell'approvazione stessa.

§§§

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a responsabilità limitata, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,

DELIBERA

di modificare gli articoli 1, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29 e 31 dello Statuto sociale, nonché di sostituire nel Titolo III dello Statuto sociale, i Capi II (*Il Consiglio di Amministrazione*) e III (*Il Collegio Sindacale*), con i Capi II (*Il Consiglio di Gestione*), III (*Il Consigliere Delegato*) e IV (*Il Consiglio di Sorveglianza*), con conseguente rinumerazione dei Capi e degli articoli successivi, anch'essi ulteriormente modificati, come analiticamente indicato nel nuovo testo di Statuto di seguito riportato a fronte del testo vigente, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e se del caso al Consiglio stesso, ogni opportuno potere affinché abbia ad apportare al testo di Statuto le variazioni che si renderanno necessarie, anche in dipendenza dei provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia, per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata	STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata
Titolo I	Titolo I
Costituzione, durata, sede e scopo della Società	Costituzione, durata, sede e scopo della Società
Capo I - Costituzione e denominazione	Capo I - Costituzione e denominazione
<p>Art. 1</p> <p>La Banca Popolare di Milano, costituita con atto del 12 dicembre 1865 a rogito Coridori, autorizzata con decreto reale del 23 dicembre stesso anno n. 1710, che ne approvò lo Statuto, è una Società Cooperativa di credito per azioni a responsabilità limitata, con la denominazione “BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata” o in forma abbreviata “BIPIEMME” o “BPM” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.</p> <p>La Bipiemme è Capogruppo del Gruppo creditizio BIPIEMME – BANCA POPOLARE DI MILANO iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>La Società, in qualità di Capogruppo, emana, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo stesso, disposizioni alle Società partecipate per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.</p>	<p>Art. 1</p> <p>La Banca Popolare di Milano, costituita con atto del 12 dicembre 1865 a rogito Coridori, autorizzata con decreto reale del 23 dicembre stesso anno n. 1710, che ne approvò lo Statuto, è una Società Cooperativa di credito per azioni a responsabilità limitata, con la denominazione “BANCA POPOLARE DI MILANO - Società Cooperativa a responsabilità limitata” o in forma abbreviata “BIPIEMME” o “BPM” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.</p> <p>La Bipiemme è Capogruppo del Gruppo creditizio BIPIEMME – BANCA POPOLARE DI MILANO iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>La Società, in qualità di Capogruppo, emana, ai sensi della normativa vigente e nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo stesso, disposizioni alle società partecipate per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Gestione della Capogruppo.</p>
Capo II - Durata	Capo II - Durata

Art. 2 La durata della Società è fissata sino al 23 dicembre 2100, con facoltà di proroga.	Art. 2 La durata della Società è fissata sino al 23 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
Capo III - Sede e dipendenze	Capo III - Sede e dipendenze
Art. 3 La Società ha la sua sede legale e la sede centrale amministrativa in Milano, piazza Filippo Meda n. 4.	Art. 3 La Società ha la sua sede legale e la sede centrale amministrativa in Milano, piazza Filippo Meda n. 4.
Art. 4 Il Consiglio di Amministrazione, previa, occorrendo, autorizzazione degli Organi cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, ha facoltà di istituire dipendenze e di sopprimerle.	Art. 4 Il Consiglio di Gestione , previa, occorrendo, autorizzazione degli Organi cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, ha facoltà di istituire dipendenze e di sopprimerle.
Capo IV - Oggetto sociale	Capo IV - Oggetto sociale
Art. 5 La Società ha per oggetto di procurare il credito ai propri Soci mediante la cooperazione e la raccolta del risparmio e di compiere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione e servizio di banca, anche con non Soci, esclusa rigorosamente ogni operazione di mera speculazione. Nella concessione di fido, la Banca dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.	Art. 5 La Società ha per oggetto di procurare il credito ai propri Soci mediante la cooperazione e la raccolta del risparmio e di compiere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione e servizio di banca, anche con non Soci, esclusa rigorosamente ogni operazione di mera speculazione. Nella concessione di fido, la Banca dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.
Art. 6 La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	Art. 6 La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Titolo II	Titolo II
Patrimonio, Soci ed Azioni	Patrimonio, Soci ed Azioni
Capo I - Patrimonio sociale	Capo I - Patrimonio sociale
Art. 7 Il patrimonio sociale è costituito: 1) dal capitale sociale; 2) dalla riserva legale; 3) dalla riserva statutaria; 4) da ogni altra riserva.	Art. 7 Il patrimonio sociale è costituito: 1) dal capitale sociale; 2) dalla riserva legale; 3) dalla riserva statutaria; 4) da ogni altra riserva.
Art. 8 Il capitale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative prive di valore nominale.	Art. 8 Il capitale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative prive di valore nominale.
Art. 9 La riserva legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla legge.	Art. 9 La riserva legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla legge.
Art. 10 La riserva statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura volta a volta fissata dall'Assemblea, tenuto conto di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 47. L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla riserva straordinaria o ad altri tipi di riserve.	Art. 10 La riserva statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura volta a volta fissata dall'Assemblea, tenuto conto di quanto disposto dal 3° comma dell' articolo 60 . L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla riserva straordinaria o ad altri tipi di riserve.

Capo II - Soci	Capo II - Soci
<p>Art. 11</p> <p>La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l'acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione.</p> <p>In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.</p> <p>Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all'interessato entro dieci giorni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Proviviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.</p> <p>Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando quanto disposto dall'art. 21.</p>	<p>Art. 11</p> <p>La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l'acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione.</p> <p>In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Sorveglianza, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.</p> <p>Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio debbono essere assunte entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all'interessato entro dieci giorni. In caso di mancata assunzione della delibera di accoglimento o di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, essa si considera accolta.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Proviviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.</p> <p>Coloro ai quali il Consiglio di Sorveglianza abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.</p>
<p>Art. 12</p> <p>Gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, che siano o diventino Soci, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica è opponibile alla Società finché non le sia stata regolarmente notificata.</p> <p>Le persone designate, come pure i rappresentanti legali degli enti collettivi e delle persone giuridiche italiane e di persone fisiche, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Gli Organismi, italiani e stranieri, di Investimento Collettivo in valori mobiliari, nonché gli enti collettivi e le persone giuridiche straniere, che siano o diventino Soci, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica è opponibile alla Società finché non le sia stata regolarmente notificata.</p> <p>Le persone designate, come pure i rappresentanti legali degli enti collettivi e delle persone giuridiche italiane e di persone fisiche, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma non sono eleggibili alle cariche sociali per le quali sia richiesta la qualità di Socio ai sensi di legge e di Statuto.</p>
<p>Art. 13</p> <p>Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che sia stata effettuata alla Società, nei termini di legge, la comunicazione da parte dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. Le azioni oggetto delle suddette comunicazioni non possono essere cedute fino alla</p>	<p>Art. 13</p> <p>Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che sia stata effettuata alla Società, nei termini di legge, la comunicazione da parte dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. Le azioni oggetto delle suddette comunicazioni non possono essere cedute fino alla</p>

<p>chiusura dell'Assemblea.</p> <p>Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.</p> <p>Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta.</p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto sulle azioni spetta soltanto al proprietario.</p>	<p>chiusura dell'Assemblea.</p> <p>Ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.</p> <p>Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta.</p> <p>Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>Il diritto di voto in caso di pegno o usufrutto sulle azioni spetta soltanto al proprietario.</p>
<p>Art. 14</p> <p>Il Socio partecipa al dividendo intero fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio, salvi gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.</p>	<p>Art. 14</p> <p>Il Socio partecipa al dividendo intero fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio, salvi gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 15</p> <p>Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.</p>
<p>Art. 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; b) di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto; d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca. <p>Fermo restando quanto disposto dall'art. 2533 cod. civ., il provvedimento di esclusione può essere sottoposto, entro venti giorni dalla comunicazione, al riesame del Comitato dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ascoltato il richiedente o un suo delegato e il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La qualifica di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione azionaria comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato.</p>	<p>Art. 16</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza può deliberare l'esclusione del Socio in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; b) di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale; c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto; d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca. <p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2533 del codice civile, il provvedimento di esclusione può essere sottoposto, entro venti giorni dalla comunicazione, al riesame del Comitato dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, ascoltato il richiedente o un suo delegato e il Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>La qualifica di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione azionaria comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato.</p>
<p>Capo III - Azioni</p>	<p>Capo III - Azioni</p>
<p>Art. 17</p> <p>L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 codice civile.</p> <p>I certificati delle azioni saranno sottoscritti da uno degli Amministratori congiuntamente al Direttore Generale o ad uno dei Direttori a ciò designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita</p>	<p>Art. 17</p> <p>L'emissione di nuove azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi Soci e si realizza con il conferimento di una sola azione, ove non venga diversamente consentito dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione straordinaria di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 maggio 2009, in attuazione della delega conferita</p>

<p>dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito; - di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant. <p>In data 25 giugno 2011 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 1,2 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo); il prezzo di emissione, sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria BPM, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2011 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 giugno 2011 - ha deliberato di procedere all'aumento del capitale sociale fino a massimi Euro 1,2 miliardi, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse (fatta eccezione per il godimento, che sarà determinato con successiva delibera), da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", e di fissare i termini definitivi dell'aumento di capitale, quali, a titolo esemplificativo, l'ammontare complessivo, il rapporto di assegnazione in opzione, il godimento e il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in una successiva riunione da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2011, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM</p>	<p>dall'Assemblea Straordinaria in data 25 aprile 2009, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare il capitale in via scindibile mediante emissione di massime n. 115.922.533 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento del prestito; - di aumentare altresì il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 62.598.168 azioni ordinarie BPM, a servizio esclusivo dell'eventuale esercizio dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", secondo modalità e termini contenuti nella delibera consiliare di emissione e nel Regolamento dei Warrant. <p>In data 25 giugno 2011 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di Euro 1,2 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo); il prezzo di emissione, sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria BPM, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo ad essa facente capo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 25 agosto 2011 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 giugno 2011 - ha deliberato di procedere all'aumento del capitale sociale fino a massimi Euro 1,2 miliardi, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse (fatta eccezione per il godimento, che sarà determinato con successiva delibera), da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", e di fissare i termini definitivi dell'aumento di capitale, quali, a titolo esemplificativo, l'ammontare complessivo, il rapporto di assegnazione in opzione, il godimento e il prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in una successiva riunione da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2011, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Convertendo BPM</p>
--	---

<p>2009/2013 – 6,75%” ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., la facoltà, da esercitarsi sino all’1 giugno 2012, di modificare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009, relativa all’aumento di capitale al servizio del prestito, al fine di incrementare, subordinatamente all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma che precede, l’emissione del numero di azioni ordinarie al servizio del prestito fino ad un massimo di n. 149.824.059 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ..</p>	<p>2009/2013 – 6,75%” ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi sino all’1 giugno 2012, di modificare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009, relativa all’aumento di capitale al servizio del prestito, al fine di incrementare, subordinatamente all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma che precede, l’emissione del numero di azioni ordinarie al servizio del prestito fino ad un massimo di n. 149.824.059 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile.</p>
<p>Art. 18 Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci.</p>	<p>Art. 18 Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall’Assemblea dei Soci.</p>
<p>Art. 19 In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l’opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all’adempimento delle formalità di legge e di quelle previste dagli artt. 11 e 18 del presente Statuto.</p>	<p>Art. 19 In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l’opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all’adempimento delle formalità di legge e di quelle previste dagli artt. 11 e 18 del presente Statuto.</p>
<p>Art. 20 Le azioni sono vincolate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni obbligazione che il Socio può avere verso la stessa, ancorché non siano depositate. La Società, qualora il Socio non adempia alle proprie obbligazioni, fermo il diritto di procedere giudizialmente, ha la facoltà di far vendere in tutto od in parte le azioni da essa possedute senza costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di agente di cambio, provvedendo anche all’emissione di duplicati, senza formalità né vincoli di termini, tutte le volte che dal Socio inadempiente non siasi ottemperato all’intimazione fattagli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di depositare presso la Società il certificato o i certificati azionari.</p>	<p>Art. 20 Le azioni sono vincolate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni obbligazione che il Socio può avere verso la stessa, ancorché non siano depositate. La Società, qualora il Socio non adempia alle proprie obbligazioni, fermo il diritto di procedere giudizialmente, ha la facoltà di far vendere in tutto od in parte le azioni da essa possedute senza costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di agente di cambio, provvedendo anche all’emissione di duplicati, senza formalità né vincoli di termini, tutte le volte che dal Socio inadempiente non siasi ottemperato all’intimazione fattagli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di depositare presso la Società il certificato o i certificati azionari.</p>
<p>Art. 21 Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca. Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.</p>	<p>Art. 21 Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. La Banca appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca. Il divieto previsto dal comma precedente non si applica agli Organismi di Investimento Collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.</p>
<p>Art. 22 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti dei comproprietari devono essere</p>	<p>Art. 22 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti dei comproprietari devono essere</p>

<p>esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p>	<p>esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p>
<p>Art. 23 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.</p>	<p>Art. 23 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.</p>
Titolo III	Titolo III
Organi della Società	Organi della Società
<p>Art. 24 Gli organi della Società sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale; d) il Comitato dei Proviviri; e) la Direzione.</p>	<p>Art. 24 Gli organi della Società sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Gestione; c) il Consigliere Delegato; d) il Consiglio di Sorveglianza; e) il Comitato dei Proviviri; f) la Direzione.</p>
Capo I - L'Assemblea	Capo I - L'Assemblea
<p>Art. 25 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge. Gli Amministratori devono, inoltre, convocare l'Assemblea senza ritardo dalla domanda scritta, con firma autenticata, anche da un funzionario della Società, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, fatta da almeno 2.000 Soci con diritto di voto alla data della presentazione della domanda stessa.</p>	<p>Art. 25 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine consentito dalla disciplina tempo per tempo applicabile, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.</p> <p>L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza ritardo dalla domanda scritta, con firma autenticata, anche da un funzionario della Società, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, fatta da almeno 2.000 Soci con diritto di voto alla data della presentazione della domanda stessa. L'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o, ai sensi dell'articolo 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da almeno due dei suoi componenti, uno dei quali sia membro del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile.</p>
<p>Art. 26 L'Assemblea ordinaria: a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione e il rapporto dei Sindaci; b) nomina il Presidente, due Vice Presidenti e gli altri Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente Statuto; c) nomina il Collegio Sindacale designandone il Presidente e determina le loro retribuzioni; d) nomina i Proviviri; e) revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto, i componenti degli</p>	<p>Art. 26 L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti; b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'articolo 2393 e dell'articolo 2409-decies del codice civile, anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza; c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del</p>

<p>organi sociali;</p> <p>f) approva il Regolamento Assembleare;</p> <p>g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;</p> <p>h) delibera sugli altri oggetti di sua competenza che siano posti all'ordine del giorno.</p>	<p>consolidato, qualora approvati dal Consiglio di Sorveglianza; in caso di mancata loro approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio;</p> <p>d) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>e) nomina i Probiviri;</p> <p>f) approva il Regolamento Assembleare;</p> <p>g) approva, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;</p> <p>h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.</p>
<p>Art. 27</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza ivi compreso l'aumento di capitale nei casi di emissione di nuove azioni non in via ordinaria.</p>	<p>Art. 27</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza ivi compreso l'aumento di capitale nei casi di emissione di nuove azioni non in via ordinaria.</p>
<p>Art. 28</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".</p> <p>L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono, dal Consiglio di Amministrazione, indicarsi:</p> <p>a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;</p> <p>b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'art. 25;</p> <p>c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'art. 30.</p>	<p>Art. 28</p> <p>L'Assemblea è convocata, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".</p> <p>L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono indicarsi:</p> <p>a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;</p> <p>b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'articolo 25;</p> <p>c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'articolo 30.</p>
<p>Art. 29</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un Consigliere designato dal Consiglio.</p> <p>Il Segretario del Consiglio assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.</p> <p>Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente</p>	<p>Art. 29</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa delibera del Consiglio di Sorveglianza, potrà comunque delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.</p> <p>Il Segretario del Consiglio di Gestione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.</p> <p>Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente</p>

<p>lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.</p> <p>L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.</p> <p>Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.</p> <p>L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.</p> <p>In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</p> <p>Il regolamento assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.</p>	<p>lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio.</p> <p>L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.</p> <p>Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.</p> <p>L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati.</p> <p>In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</p> <p>Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.</p>
<p>Art. 30</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche nel caso in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria qualunque sia il numero dei Soci presenti ed in sede straordinaria con l'intervento di almeno 1.000 Soci.</p> <p>Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza, senza bisogno di ulteriore avviso.</p>	<p>Art. 30</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche nel caso in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria qualunque sia il numero dei Soci presenti ed in sede straordinaria con l'intervento di almeno 1.000 Soci.</p> <p>Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza, senza bisogno di ulteriore avviso.</p>
<p>Art. 31</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.</p> <p>Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.</p> <p>Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'art. 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 50.</p> <p>Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate a fini</p>	<p>Art. 31</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.</p> <p>Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.</p> <p>Peraltro le deliberazioni che importino modifica all'articolo 5 del presente Statuto, nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione del presente comma, devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 nonché dall'articolo 47, relativamente ai voti a favore delle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.</p> <p>Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate a fini</p>

di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.	di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dal presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.
Capo II - Il Consiglio di Amministrazione	<i>eliminato</i>
<p>Art. 32</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici Amministratori, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.</p> <p>Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'art. 50.</p> <p>L'Assemblea determina il numero degli Amministratori all'atto della nomina.</p> <p>Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.</p> <p>Almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche).</p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due (ovvero quattro nel caso di presentazione di una sola lista) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	<i>eliminato</i>

[illegible]

<p>Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'Amministratore è attribuito alle liste per sorteggio;</p> <p>c) alla carica di Presidente risulta eletto l'Amministratore indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;</p> <p>d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.</p> <p>Nel caso in cui una sola lista abbia raggiunto la suddetta soglia, risultano eletti i primi sedici candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato. Qualora, con le modalità sopra indicate, non possa essere nominato il Consiglio di Amministrazione nel numero e composizione stabiliti deve essere convocata una nuova Assemblea.</p>	
<p>Art. 33</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.</p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.</p> <p>Qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.</p> <p>Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. E' fermo quanto previsto all'art. 50.</p> <p>Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero degli Amministratori con le modalità sopra previste, si procede come segue:</p> <p>a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più</p>	<p><i>eliminato</i></p> <p><i>eliminato</i></p>

<p>anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;</p> <p>b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;</p> <p>c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente l'Amministratore eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio.</p> <p>In entrambi i casi la prima Assemblea utile provvede al reintegro delle cariche.</p>	
<p>Art. 34</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. La sua convocazione è fatta dal Presidente con o.d.g. specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.</p> <p>Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Amministratori, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il criterio dell'età.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.</p> <p>Non è ammesso il voto per rappresentanza.</p> <p>I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p><i>eliminato</i></p> <p><i>eliminato</i></p>
<p>Art. 35</p> <p>L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo.</p>	<p><i>eliminato</i></p>
<p>Art. 36</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a</p>	

<p>disposizioni normative e, con il voto di almeno quattordici consiglieri, la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 cod. civ. .</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto in ogni caso delle competenze dell'Assemblea ordinaria, formula programmi anche pluriennali di azioni da riservare ai dipendenti ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, proponendo all'Assemblea l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., o dell'art. 2441 cod. civ., oppure procedendo alla cessione di azioni proprie o di azioni emesse da Società controllate, o in altra forma.</p> <p>Il Consiglio delega annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette. Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio, la delega può riguardare in particolare le materie attinenti al personale, all'organizzazione, alla compravendita di partecipazioni non rilevanti. La nomina dei componenti e le attribuzioni del Comitato devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno dieci consiglieri.</p> <p>La delega non può riguardare, oltre le materie non delegabili, per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, la costituzione di comitati interni agli organi aziendali.</p> <p>Il Consiglio all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate.</p> <p>Il Consiglio può conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega, salvi sempre i limiti di cui sopra. Può altresì costituire Commissioni e Comitati a carattere istruttorio e/o propositivo, definendone la composizione e l'ambito delle competenze, e approvandone il relativo regolamento; un componente di ciascuna di tali Commissioni o Comitati viene scelto tra gli Amministratori eletti in una lista di minoranza.</p> <p>In particolare, il Consiglio nomina, determinandone con apposito regolamento le specifiche attribuzioni, in ogni caso di ordine istruttorio o propositivo, e le modalità di funzionamento:</p>	<p><i>eliminato</i></p> <p><i>eliminato</i></p>
--	---

<p>(i) un Comitato Remunerazioni per le determinazioni spettanti al Consiglio in tema di retribuzioni e compensi;</p> <p>(ii) un Comitato per il controllo interno.</p> <p>Il Consiglio sceglie il suo Segretario anche al di fuori dei propri componenti.</p> <p>Fatti salvi gli obblighi in capo a ciascun Amministratore di cui all'art. 2391 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.</p>	
<p>Art. 37</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio.</p> <p>Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente e nominare procuratori determinandone le facoltà.</p> <p>Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari.</p>	<p><i>eliminato</i></p>
<p>Art. 38</p> <p>In materia di erogazione del credito il Consiglio di Amministrazione può:</p> <p>a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;</p> <p>b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;</p> <p>c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società.</p>	<p><i>eliminato</i></p>
<p>Art. 39</p> <p>I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nonché i Direttori non possono fare operazioni di credito con la Banca, né direttamente né indirettamente, se non a seguito di favorevole deliberazione che dovrà essere presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale.</p>	<p><i>eliminato</i></p>
	<p>Capo II - Il Consiglio di Gestione</p>

Art. 32

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi. In ogni caso:

(i) tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero. Per esercizio di attività gestionali si intende lo svolgimento del ruolo di amministratore o di componente la direzione generale o comunque apicale della Società;

(ii) almeno quattro componenti devono avere maturato l'esperienza di cui al precedente punto (i) in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo, e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo;

(iii) almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione della carica.

Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al

	<p>Gruppo. Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo al Consiglio di Gestione. Dei cinque membri che compongono il Consiglio di Gestione, due di essi, tra cui il Presidente, sono Consiglieri non esecutivi. Degli altri tre membri, uno assume la qualifica di Consigliere Delegato, di cui al successivo Capo III.</p>
	<p>Art. 33 Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.</p>
	<p>Art. 34 In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.</p>
	<p>Art. 35 Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.</p>
	<p>Art. 36 Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due membri. Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo al Consiglio di Sorveglianza. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.</p>

	<p>E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.</p>
	<p>Art. 37 Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, tenendo anche conto della partecipazione a comitati o dell'attribuzione di cariche particolari. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.</p>
	<p>Art. 38 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.</p>
	<p>Art. 39 Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo; b) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, nonché l'attribuzione, la modifica o la revoca dei poteri allo stesso attribuiti; c) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo; d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza; e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più dei suoi componenti; f) ove coerente con il progetto di governo

societario, l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione dei relativi emolumenti, funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;

g) la designazione alla carica di membro degli organi amministrativi e di controllo delle società appartenenti al Gruppo;

h) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. m);

i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;

l) la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni inderogabili del Consiglio di Sorveglianza;

n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;

o) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. d);

p) la nomina e la revoca, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. d), del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;

q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio, del progetto di bilancio consolidato e delle situazioni periodiche;

r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile;

s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

t) la redazione di progetti di fusione o di scissione, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. m);

u) l'adozione, ai sensi dell'articolo 2365, 2° comma, del codice civile, delle deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, nonché la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2506-ter del codice civile, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 51, lett. m);

v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

	<p>Art. 40 Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'articolo 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.</p>
	<p>Art. 41 Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale; b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti; c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione; d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente; e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato ai sensi del precedente Articolo 40; f) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica. <p>In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>
	<p>Art. 42 La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile. Il Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare</p>

	procuratori speciali per determinati atti o categorie.
	<p>Art. 43 E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p> <p>E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.</p>
Capo III - Il Collegio Sindacale	<i>eliminato</i>
<p>Art. 40 Il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci.</p> <p>Tutti durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale riferisce, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.</p> <p>Ai Sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli Amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.</p> <p>Al Presidente ed ai Sindaci effettivi spettano gli emolumenti approvati dall'Assemblea a termini di legge.</p>	<i>eliminato</i>
<p>Art. 41 L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale; alla minoranza è riservata l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle</p>	

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

eliminato

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Non possono altresì essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. In ogni caso, i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società del Gruppo, nonché presso Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi.

eliminato

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un membro effettivo e un membro supplente; dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati

<p>nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente; in difetto, i restanti membri effettivo e supplente vengono tratti dalla seconda lista, fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di una lista da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e tutti i Sindaci supplenti; nel caso in cui siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza sono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dalla stessa sono tratti, a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al 5% dei voti complessivamente espressi, un membro effettivo e un membro supplente; qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino ciascuno una propria lista che ottenga la suddetta soglia minima di voti, il membro effettivo e il membro supplente sono tratti da quella, tra tali liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato e, tra più supplenti della medesima lista, il più anziano di età.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta dal membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal supplente più anziano di età tratto dalla medesima lista; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.</p> <p>Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue.</p> <p>Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno tredici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza</p>	<p><i>eliminato</i></p>
---	-------------------------

<p>di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; risultano eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi quattro candidati; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo più anziani di età.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i candidati presentati in Assemblea.</p>	<p><i>eliminato</i></p>
	<p>Capo III - Il Consigliere Delegato</p>
	<p>Art. 44 Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato e che può anche essere nominato nella persona del Direttore Generale.</p>
	<p>Art. 45 Il Consigliere Delegato è capo dell'esecutivo aziendale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione e in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici dal medesimo stabiliti. Al Consigliere Delegato sono, tra l'altro, attribuiti i seguenti poteri: a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo; c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione; d) esercitare, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione; e) sovrintendere e provvedere alla gestione del personale; f) determinare le direttive operative per la Direzione Generale; g) sovrintendere all'integrazione del Gruppo; h) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale; i) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p>

	<p>l) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>m) promuovere il presidio integrato dei rischi;</p> <p>n) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine;</p> <p>o) curare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.</p>
	<p>Art. 46</p> <p>Il Consigliere Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>
	<p>Capo IV – Il Consiglio di Sorveglianza</p>
	<p>Art. 47</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da diciassette componenti, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, eletti in unico turno.</p> <p>Il numero è elevabile di massime due unità ai sensi dell'articolo 63.</p> <p>Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio, ai sensi del precedente articolo 11, fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne</p>

	<p>compromettano l'indipendenza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:</p> <p>(i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;</p> <p>(ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.</p> <p>L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Sorveglianza mediante schede, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. A pena di inammissibilità della lista:</p> <p>a) in caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista deve contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) almeno pari a quello ivi indicato, ferma restando la possibilità di cumulo;</p> <p>b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno due candidati in possesso del requisito di cui al punto (ii) e almeno un candidato in possesso del requisito di cui al punto (iii), ferma restando la possibilità di cumulo.</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni,</p>
--	---

rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il relativo diritto. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno tredici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b). Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un Consigliere dei requisiti richiesti dai punti (ii) e (iii) del precedente quinto comma non determina la decadenza del Consigliere medesimo, se permane in carica un numero di Consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.

Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

	<p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede come segue:</p> <p>nel caso in cui siano state presentate e abbiano ottenuto voti due o più liste:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici Consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;</p> <p>b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 e fermo restando quanto stabilito nel presente articolo per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei Consiglieri eletti in base all'articolo 63 del presente Statuto e di quelli tratti dalle liste eventualmente presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo;</p> <p>c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha</p>
--	--

	<p>ottenuto il maggior numero di voti;</p> <p>d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.</p> <p>Nel caso in cui abbia ottenuto voti una sola lista, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato. Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.</p> <p>Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza. Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.</p>
	<p>Art. 48</p> <p>Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sarà sostituito dal primo candidato non eletto della lista a cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare, ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare quanto stabilito all'articolo 47, dal successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile, il componente del Consiglio di</p>

	<p>Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito dalla prima Assemblea utile, con delibera adottata a maggioranza relativa, senza obbligo di lista. L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza indugio qualora a seguito di cessazioni il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da meno di undici Consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63). I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i Consiglieri sostituiti.</p> <p>Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero dei Consiglieri con le modalità sopra previste, si procede come segue:</p> <p>a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;</p> <p>b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;</p> <p>c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente un componente eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio di Sorveglianza.</p>
	<p>Art. 49</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni sessanta giorni. La sua convocazione è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d'urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.</p> <p>Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Consiglieri, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano nella carica; a parità di anzianità di carica prevale il criterio dell'età.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l'adunanza.</p> <p>Per le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione è necessario un numero di voti favorevoli pari ad almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero</p>

	<p>inferiore), meno uno, dei Consiglieri in carica, a condizione che tra i voti favorevoli vi siano anche quelli di almeno la metà dei Consiglieri tratti dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63. Tuttavia, dopo la terza seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale non venga raggiunto il quorum ora prescritto, pur in presenza di proposte diverse, il Consiglio di Sorveglianza delibera, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie. Non è ammesso il voto per rappresentanza. I verbali dell'adunanza del Consiglio sono redatti e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Sorveglianza ad un membro del Consiglio di Sorveglianza medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca. Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, alle condizioni e nei modi previsti dal precedente articolo 36.</p>
	<p>Art. 50 L'Assemblea stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza determina i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto, entro un importo massimo complessivo stabilito dall'Assemblea.</p>
	<p>Art. 51 Il Consiglio di Sorveglianza, ferme le ulteriori attribuzioni inderogabili previste dallo Statuto e da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente del Consiglio di Gestione; determina altresì, su proposta del Comitato Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe; b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato; c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione; d) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in ordine al Responsabile della funzione del controllo interno e al Responsabile della funzione di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo; e) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento

	<p>dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo;</p> <p>f) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 70, comma settimo, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>i) formula all'Assemblea proposte motivate in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione;</p> <p>l) esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle proposte che il Consiglio di Gestione intende sottoporre all'Assemblea;</p> <p>m) esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle decisioni del Consiglio di Gestione di cui alle lettere h), t) e u) di cui al precedente articolo 39;</p> <p>n) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'articolo 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.</p>
	<p>Art. 52</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, composto da cinque membri del Consiglio di Sorveglianza, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Almeno quattro componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Almeno tre componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non</p>

	<p>inferiore a tre anni. Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63. Almeno un componente, infine, deve essere un Consigliere tratto da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da una lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63. Il presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile con delibera debitamente motivata.</p> <p>Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive e di valutazione sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.</p> <p>La partecipazione del Consiglio di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409-terdecies, comma 4, del codice civile, è riservata ai soli componenti il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, almeno uno dei quali deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.</p>
	<p>Art. 53</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Nomine, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da una lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63; (iii) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dal presente Statuto e dal Codice di Autodisciplina</p>

	<p>promosso da Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, un Comitato Remunerazioni, composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista diversa da quella di maggioranza e da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo articolo 63; (iii) i restanti Consiglieri liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive in merito alla determinazione delle remunerazioni nei casi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>La maggioranza dei componenti sia del Comitato Nomine che del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza costituisce inoltre al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, i comitati prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e ha facoltà di istituire comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive.</p>
	<p>Art. 54</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza; b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza; c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo; d) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione; e) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente; f) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa; g) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;

	<p>h) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.</p>
Capo IV - Il Comitato dei Proviviri	Capo V - Il Comitato dei Proviviri
<p>Art. 42</p> <p>Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti tra i Soci dall'Assemblea.</p> <p>I Proviviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Il Comitato dei Proviviri elegge nel suo seno un Presidente.</p> <p>Il Comitato dei Proviviri decide a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto; dovrà inoltre prestarsi per la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.</p> <p>Per le sue decisioni il Comitato dei Proviviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti tra i Soci dall'Assemblea.</p> <p>I Proviviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile e sono rieleggibili.</p> <p>Il Comitato dei Proviviri elegge nel suo seno un Presidente.</p> <p>Il Comitato dei Proviviri decide a maggioranza assoluta di voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto; dovrà inoltre prestarsi per la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società per motivi attinenti ai rapporti sociali.</p> <p>Per le sue decisioni il Comitato dei Proviviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura.</p>
<p>Art. 43</p> <p>Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Proviviri restano in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per la integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.</p>	<p>Art. 56</p> <p>Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Proviviri restano in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per la integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.</p>
Capo V - La Direzione	Capo VI - La Direzione
<p>Art. 44</p> <p>La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio, nel cui ambito viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio</p>	<p>Art. 57</p> <p>La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Gestione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri, ad eccezione di quelli inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Consigliere Delegato e il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Consiglio di Gestione provvede, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di</p>

<p>Sindacale, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.</p>	<p>Sorveglianza, alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato fra i dirigenti della banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa.</p>
<p>Art. 45 Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è il capo dell'intera struttura della banca, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo sovrintendendo all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale, previa informazione al Presidente, formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché, con potere deliberativo, alle riunioni, se costituito, del Comitato consiliare di Finanziamento. In particolare formula al Consiglio proposte in materia di deleghe da attribuire nell'ambito della Direzione Generale, nonché di struttura e attribuzioni della Direzione centrale, di nomina, revoca, poteri, funzioni e – sentito il Comitato Remunerazioni – emolumenti dei Direttori. Lo stesso ha altresì piena facoltà di avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per il recupero dei crediti della banca. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.</p>	<p>Art. 58 Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende all'attività della Direzione Generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato. Entro tali limiti e nell'esecuzione degli indirizzi ricevuti, il Direttore Generale cura la gestione degli affari correnti, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, e dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato. Il Consiglio di Gestione ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, con voto meramente consultivo, il Direttore Generale e uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.</p>
<p>Titolo IV</p>	<p>Titolo IV</p>
<p>Bilancio e Utile</p>	<p>Bilancio e Utile</p>
<p>Art. 46 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto nel rispetto delle norme di legge e con criteri di massima prudenza.</p>	<p>Art. 59 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza il bilancio redatto nel rispetto delle norme di legge e con criteri di massima prudenza.</p>
<p>Art. 47 Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo - ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico - pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di</p>	<p>Art. 60 Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo - ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico - pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di</p>

<p>tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").</p> <p>Il suddetto importo viene attribuito mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, che saranno soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario. Il valore di riferimento delle azioni sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.</p> <p>Fermo restando quanto precede, l'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato innanzitutto alla riserva indisponibile ex D.lgs. n. 38/2005; l'utile d'esercizio, al netto dell'accantonamento alla predetta riserva, sarà quindi destinato alla riserva legale, nella misura fissata dalla legge, ed alla riserva statutaria, nella misura annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. Gli accantonamenti destinati alla riserva legale e alla riserva statutaria non potranno essere in nessun caso complessivamente inferiori al 25% dell'utile di esercizio (al netto della indicata riserva indisponibile).</p> <p>Dopo la determinazione del dividendo da attribuire ai Soci - nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea - l'eventuale residuo sarà destinato a riserva straordinaria o a scopi fissati dall'Assemblea. Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo di beneficenza e di pubblica utilità - a carico del conto economico dell'esercizio in corso - un importo non superiore al 2% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea nell'esercizio precedente.</p>	<p>tale importo, per utile lordo si intende l' "utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo").</p> <p>Il suddetto importo viene attribuito mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, che saranno soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario. Il valore di riferimento delle stesse azioni sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario.</p> <p>Fermo restando quanto precede, l'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato innanzitutto alla riserva indisponibile ex D.lgs. n. 38/2005; l'utile d'esercizio, al netto dell'accantonamento alla predetta riserva, sarà quindi destinato alla riserva legale, nella misura fissata dalla legge, ed alla riserva statutaria, nella misura annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Gestione. Gli accantonamenti destinati alla riserva legale e alla riserva statutaria non potranno essere in nessun caso complessivamente inferiori al 25% dell'utile di esercizio (al netto della indicata riserva indisponibile). Dopo la determinazione del dividendo da attribuire ai Soci - nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea - l'eventuale residuo sarà destinato a riserva straordinaria o a scopi fissati dall'Assemblea. Il Consiglio di Gestione potrà inoltre destinare annualmente al fondo di beneficenza e di pubblica utilità - a carico del conto economico dell'esercizio in corso - un importo non superiore al 2% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea nell'esercizio precedente, da utilizzare per la realizzazione di iniziative deliberate dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di insediamento del Gruppo.</p>
Titolo V	Titolo V
Scioglimento e liquidazione	Scioglimento e liquidazione
<p>Art. 48 L'Assemblea dei Soci, in caso di perdita di almeno metà del capitale sociale, può deliberare, con la presenza minima di duemila Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, lo scioglimento della Società.</p> <p>Per la deliberazione relativa allo scioglimento anticipato della Società, previsto dall'art. 2369 del Codice Civile, è necessario il voto favorevole nella misura prevista all'art. 31.</p>	<p>Art. 61 L'Assemblea dei Soci, in caso di perdita di almeno metà del capitale sociale, può deliberare, con la presenza minima di duemila Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, lo scioglimento della Società.</p> <p>Per la deliberazione relativa allo scioglimento anticipato della Società, previsto dall'articolo 2369 del codice civile, è necessario il voto favorevole nella misura prevista all'articolo 31.</p>
<p>Art. 49 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori e ne determina i poteri.</p>	<p>Art. 62 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori e ne determina i poteri.</p>
Titolo VI	Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali	Disposizioni transitorie e finali
<p>Art. 50 L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di sedici, due Amministratori tratti dalla lista che il</p>	<p>Art. 63 L'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di</p>

<p>Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.</p> <p>L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.</p> <p>In caso di cessazione di tali Amministratori la sostituzione per cooptazione avviene in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi, e l'Assemblea provvede a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio.</p> <p>Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro Amministratore e devono possedere i requisiti di legge e di Statuto per la carica ricoperta.</p> <p>Ogni riferimento al numero degli Amministratori anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero degli Amministratori comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.</p>	<p>Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.</p> <p>L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.</p> <p>In caso di cessazione di tali Consiglieri l'Assemblea provvede a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio di Sorveglianza, in modo da assicurare il rispetto degli accordi medesimi.</p> <p>I Consiglieri nominati ai sensi del presente articolo hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente del Consiglio di Sorveglianza e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica ricoperta, non applicandosi in tal caso i requisiti ulteriori di cui al quinto comma dell'articolo 47.</p> <p>Ogni riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza comprensivo di quelli nominati ai sensi del presente articolo.</p>
---	--

Anche in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti (in particolare, punto 3, schema n. 3, allegato 3A del Reg. Consob n. 11971/99 e successive modifiche), si fa presente che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso.

Milano, 4 ottobre 2011

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente*